



Principali disposizioni fiscali del decreto Semplificazioni

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel decreto semplificazioni, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 31.10.2014, Decreto Legislativo 175/2014

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA	Periodo di osservazione	Aumenta da 3 a 5 esercizi il periodo di osservazione per considerare una società in perdita sistematica. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
OPERAZIONI BLACK LIST	Esonero da comunicazione	- Devono essere comunicate le operazioni con Paesi black list di importo complessivo annuo superiore a € 10.000,00. - La disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
OPERAZIONI INTRAUE E ARCHIVIO "VIES"	Autorizzazione	- All'atto di attribuzione della partita IVA è associato l'accesso automatico all'archivio VIES su richiesta del contribuente, con abilitazione immediata all'effettuazione di operazioni intracomunitarie senza dover attendere il decorso di 30 giorni. - Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle Entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
INTRASTAT SERVIZI	Semplificazioni dei dati	Il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi , rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE e quelle da questi ultimi ricevute, sarà ridotto alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.

	Dati statistici	- È semplificato l'onere statistico, limitando l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a € 750.000,00. - È prevista l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi Intrastat, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.
RITENUTE RIDOTTE AGENTI	Validità comunicazione	- Gli agenti, per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta del 20%, devono dichiarare al committente di avvalersi dell'opera di dipendenti. - Tale dichiarazione, che potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, non potrà più avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI	Abrogazione	È abrogata la previsione legislativa che ha introdotto la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.
SPESE DI RAPPRESENTANZA	Detrazione IVA omaggi	È consentita la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 (dall'attuale € 25,82), parificando tale limite a quello previsto per la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi.
"PRIMA CASA"	Definizione ai fini IVA	- La nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA è allineata a quella prevista in materia di imposta di registro. - Pertanto, l'aliquota ridotta del 4% è applicabile alle abitazioni principali classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, anziché in base ai vecchi parametri delle caratteristiche costruttive di lusso.
OMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO	Esportatore abituale	Ricade sull'esportatore abituale (e non più sul fornitore) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di intento consegnate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

		• L'esportatore abituale successivamente consegna al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
	Fornitore	Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare l'avvenuto rilascio e riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nei confronti dei singoli esportatori abituali.
	Applicazione	Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1.01.2015.
ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ	Effetti fiscali	Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 C.C. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese.
SPESE DI VITTO E ALLOGGIO	Professionisti	Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. I professionisti non devono, pertanto, "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31.12.2015.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	Esonero	• Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a € 100.000 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. • È inoltre abolito l'obbligo di allegazione di documenti in originale, che possono essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. • È abrogato l'obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

DETRAZIONE

IRPEF 50-65%

Comunicazione

prosecuzione

dei lavori

Per fruire della detrazione Irpef relativa alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta **non è più necessario l'invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (mod. IRE).**

RIMBORSI IVA

DI IMPORTO

SUPERIORE

A € 15.000,00

- Saranno eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo (la prestazione di garanzia rimane solo per i soggetti "a rischio").
- Alla dichiarazione o istanza è allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.
- **Il visto di conformità non è obbligatorio nel caso di prestazione di garanzia.**

Modello 730 precompilato

Una delle principali novità del Decreto Semplificazioni fiscali è rappresentata dall'introduzione, in via sperimentale dal 2015, del modello 730 precompilato.

L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, renderà disponibile telematicamente, entro il 15.04 di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.

Tale dichiarazione potrà sia essere accettata con o senza apportare modifiche, sia sostituita dalla presentazione di una dichiarazione ordinaria.

*Per i professionisti e i Caf rimane l'obbligo di rilasciare il visto di conformità sui modelli 730 presentati per il proprio tramite. Tuttavia, **il rilascio di un visto infedele è soggetto non più alla sanzione da € 258,00 a € 2.582,00, ma al pagamento di una somma pari all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi del controllo formale delle dichiarazioni.***

Secondo i primi commenti, per evitare le sanzioni sul visto di conformità rilasciato sul modello 730 precompilato (che dovrà essere quasi sicuramente integrato, corretto o modificato dai professionisti) si potrebbe consigliare taluni clienti di utilizzare il modello Unico (nel caso ci fosse un debito fiscale Irpef), oppure di richiedere direttamente le credenziali per l'accesso a Fisconline, così che il cliente possa trasmettere a proprio nome il modello 730 precompilato, opportunamente corretto e integrato, con la sola assistenza esterna del commercialista

**ELABORAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA**

Decorrenza

Dal 2015, in via sperimentale.

Redditi

interessati

- Redditi di lavoro dipendente.
- Redditi di pensione e da assegni ad esse equiparate.
- Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative.
- Somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.
- Redditi di collaborazione.
- Remunerazioni dei sacerdoti.
- Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e per le cariche elettive.
- Altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro.
- Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Elaborazione

L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, c. 6-ter D.P.R. 322/1998, rende disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente.

Gestione

delle

informazioni

L'Agenzia delle Entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione.

**DISPONIBILITÀ
DELLA
DICHIARAZIONE**

Termine

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15.04 di ciascun anno, la dichiarazione precompilata, che può essere accettata o modificata.

Modalità

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

**Accesso
ai dati**

Provvedimento
Agenzia
delle Entrate

Individua le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica.